

SENATO DELLA REPUBBLICA

III COMMISSIONE

(Affari esteri e colonie)

RIUNIONE DEL 2 APRILE 1952

(38ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente JACINI

INDICE

Disegno di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana » (N. 1386) :

CARRARA, *relatore* Pag. 251

La riunione ha inizio alle ore 11,40.

Sono presenti i senatori: Bastianetto, Bosco, Carrara, Casadei, Cerulli Irelli, Cingolani, Di Giovanni, Galletto, Gerini, Jacini, Lucifero d'Aprigliano, Lussu, Merzagora, Negarville, Nitti, Parri, Pasquini, Pastore, Reale Eugenio, Schiavone, Spano e Tomasi della Torretta.

Interviene per il Governo l'onorevole Taviani, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

GERINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana » (N. 1386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Carrara.

CARRARA, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge già altra volta è venuto dinanzi a questa Commissione, la quale ne ha sospeso l'approvazione in attesa di notizie che il Presidente doveva richiedere al Ministro del tesoro, notizie che ora ci sono pervenute.

L'Istituto coloniale italiano di Firenze, con decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, venne costituito in Ente statale, con autonomia amministrativa, scientifica e disciplinare, alle dipendenze del Ministero dell'Africa italiana. In ordine alla situazione del personale, fu stabilito in quel decreto che il personale in avvenire avrebbe dovuto essere nominato per concorso; si ammise però che il personale in funzione potesse rimanere nell'Istituto con la posizione di grado e di carriera che aveva

già acquisito. Il problema sorgeva per il trattamento di quiescenza di questo personale e si offrì ad esso la possibilità di scegliere tra queste due situazioni: o mantenere la forma assicurativa esistente in precedenza per l'Istituto agricolo coloniale italiano, oppure assumere il trattamento dei dipendenti statali, essendo, come ho detto, trasformato l'Istituto da non statale in statale.

Sorgeva però la questione per il periodo precedente all'assunzione di questo carattere statale dell'Istituto, ed il decreto-legge che ho citato stabiliva che il personale, il quale avesse accettato il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, dovesse però accettare la decorrenza di questo trattamento dal momento in cui manifestasse la sua accettazione del trattamento di quiescenza statale, con esclusione della facoltà di riscatto per il periodo precedente. Su questo punto il personale avanzò delle richieste, essendo, dal punto di vista dell'equità, difficilmente concepibile la situazione di questo personale, il quale per una parte avrebbe dovuto mantenere il trattamento assicurativo precedente e per l'altra parte, invece, avendo accettato la situazione dei dipendenti statali, avrebbe dovuto assumere il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Allora venne predisposto e poi presentato il presente disegno di legge, con il quale si attribuisce, in deroga e modifica delle disposizioni contenute nel decreto-legge del 1938, al personale di questo Istituto che avesse accettato il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, la facoltà di poter riscattare il periodo precedente.

Discussa la questione in Commissione, furono avanzate delle obiezioni di ordine finanziario, circa l'onere che sarebbe derivato dall'approvazione di questo disegno di legge che implica l'ampliamento della possibilità del riscatto, al bilancio statale. Si incaricò così il Presidente della Commissione di scrivere al Ministero del tesoro per avere in proposito delle spiegazioni, e l'onorevole Presidente, naturalmente con la consueta solerzia e diligenza, ha scritto al Ministero del tesoro. Siccome però questa lettera non è giunta al Senato se non con moltissimo ritardo, solo ora possiamo averne copia.

Vi dò lettura integrale della risposta del Ministero del tesoro alla richiesta del nostro Presidente:

« La S. V. onorevole, nella qualità di Presidente della 3ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, ha chiesto notizie a questo Ministero in merito al disegno di legge di iniziativa governativa, concernente norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agronomico coloniale di Firenze, inquadrato nei ruoli statali per effetto della trasformazione di detto Istituto in ente statale.

« In proposito mi do cura di comunicarle quanto segue:

« a) il beneficio del riconoscimento, ai fini della pensione di Stato, del servizio pre-governativo reso presso gli enti di provenienza del personale passato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, è stato già ammesso a favore:

« del personale delle sopresse cattedre ambulanti di agricoltura (decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1429); del personale delle Stazioni agrarie consorziali (decreto legislativo 1946, n. 84); del personale del cessato Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682); del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università e degli Istituti superiori (legge 24 giugno 1950, n. 465).

« Il suddetto beneficio viene esteso, con disegno di legge in corso di esame da parte del Parlamento, anche a favore del personale proveniente dalle ex-Camere di commercio e industria inquadrate nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio (già Consigli provinciali delle corporazioni) ai sensi del decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1639;

« b) questa Amministrazione non mancò, a suo tempo, di considerare le ripercussioni che sarebbero derivate per il bilancio statale dalla concessione del predetto beneficio a favore degli interessati, ma non potè opporsi alle pressanti premure che pervenivano da ogni parte, anche perchè l'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, stabilisce che, in caso di passaggio dal servizio degli Enti morali allo Stato, per effetto di disposizione di legge, si faccia luogo alla liquidazione di un'unica pensione ad onere ripartito, riparti-

zione che nei riguardi delle predette categorie di personale non è stato sempre possibile stabilire, in quanto taluni degli enti sopra menzionati sono stati soppressi e le loro attività incamerate dallo Stato.

«D'altra parte, tale beneficio ha dovuto ammettersi anche perchè la svalutazione monetaria aveva determinato una notevolissima riduzione del valore delle somme, che erano state accantonate dagli enti di provenienza per il trattamento di quiescenza delle suddette categorie di personale, le quali, pertanto, non potevano essere lasciate con trattamento di quiescenza che aveva perduto gran parte della sua consistenza.

«Non risulta che vi siano attualmente altre categorie di personale che possano invocare l'estensione in loro favore del beneficio di che trattasi».

Quindi sostanzialmente il punto di vista del Ministero del tesoro è conforme al disegno di legge che è stato presentato. Pertanto effettivamente risulta che ci sono parecchie altre categorie di personale che hanno avuto questo beneficio e che non si vede il pericolo, almeno immediato, di altre categorie che lo richiedano. È inoltre da tener presente che si sono manifestate anche numerose adesioni, dal punto di vista equitativo, in favore di questo disegno di legge.

Tutto considerato, pertanto, sono dell'avviso che convenga alla Commissione di approvare il disegno di legge nella sua stesura originaria.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, passiamo senz'altro all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, che, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 19 lettera a) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito nella legge 19 maggio 1939, n. 737, abbia optato per il trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini del predetto trattamento, del servizio reso presso l'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze con rapporto stabile di servizio.

Per il riconoscimento dei predetti servizi è dovuto all'Erario il contributo di riscatto del 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda per ogni anno di servizio riconosciuto.

Per il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al precedente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.

(È approvato).

Art. 2.

Il personale che abbia ottenuto il riconoscimento previsto nell'articolo 1 della presente legge è obbligato al rimborso a favore dello Erario dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano.

Il rimborso può essere effettuato mediante trattenuta rateale mensile sullo stipendio per un importo non superiore al quinto nè inferiore al decimo dello stipendio stesso.

(È approvato).

Art. 3.

Il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana che, ai sensi dell'articolo 19 lettera b) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, abbia optato per il trattamento assicurativo, ha facoltà, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che siano resi nulli gli effetti della dichiarazione di opzione precedentemente fatta e di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato.

In tal caso, per il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, del servizio prestato con rapporto stabile di impiego sino al giorno dell'inquadramento nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, si applica il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Il personale contemplato dal presente articolo ha diritto alla libera disponibilità delle polizze di assicurazione dopo aver rimborsato in unica soluzione all'Erario l'ammontare dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Isti-

tuto agricolo coloniale italiano e dallo Stato. L'obbligo si estende al personale che abbia già ottenuto il riscatto della polizza e la libera disponibilità del corrispondente valore. In tal caso il rimborso può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Il personale contemplato dal presente articolo è inoltre tenuto a versare, con decorrenza 16 marzo 1939, la ritenuta del 6 per cento a favore del tesoro da computarsi sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione effettivamente spettanti da tale data.

(È approvato).

Art. 4.

La facoltà di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge è estesa anche al personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano che ha fatto passaggio in altri ruoli dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Per il riconoscimento del predetto servizio è dovuto all'Erario il contributo di riscatto di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 ed il rimborso, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, dei premi assicurativi pagati in proprio dall'Istituto agricolo coloniale italiano.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni previste negli articoli precedenti sono applicabili, su domanda da presentarsi dagli interessati entro 90 giorni dal-

l'entrata in vigore della presente legge, anche al personale dell'ex Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana e successivamente cessato dal servizio con diritto a trattamento di quiescenza, nonchè agli aventi diritto a pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale.

Le pensioni dirette e indirette o di reversibilità avranno decorrenza, rispettivamente, dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi di riscatto dei servizi pre-governativi ed i recuperi a favore dello Stato, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati, nei confronti di detto personale, mediante trattenuta sulla pensione per un ammontare pari ad un terzo della pensione stessa.

(È approvato).

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,55.